

Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà

Settore Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro

A006RT 64856/9.100.80.40 da citare nella risposta

4/3/2008 Data:

Allegati:

Prot. n.

Quesito Az. USL5 Pisa

Oggetto:

Risposta a quesito su n. minimo lavoratori per montaggio/smontaggio ponteggi e sulla verifica del PIMUS ex D.Lgs.235/2003

Comunicazione trasmessa solo via fax Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.6, comma 2, della L.412/91

Direttore ΑI

Dipartimenti della Prevenzione

Azienda U.S.L. 5 Pisa

Direttori p.c.

Dipartimenti della Prevenzione

Aziende U.S.L. Toscana

In merito ai quesiti in oggetto pervenuti da parte dell'Azienda U.S.L.5 di Pisa:

a) numero minimo lavoratori per squadra di montaggio/smontaggio/trasformazione ponteggi

Non può essere generalizzata la composizione della squadra di lavoro addetta al montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio, poiché essa varia e dovrà variare in funzione: del tipo di ponteggio, della sua complessità, del livello o piano di lavoro nonché delle difficoltà oggettive per gli interventi di emergenza. La risposta data al III° quesito (Commissione Salute 26/7/07 e G.R.E. 28/9/07) preventivamente concordata col M.L.P.S., fa riferimento ad una squadra composta da "più lavoratori" e non meglio identificata, proprio per le ragioni sopra espresse.

b) compiti verifica PIMUS da parte del Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione lavori II PI.M.U.S., quando previsto, si colloca naturalmente all'interno del P.O.S. .

Questa considerazione è stata fatta in risposta al I° quesito (Commissione Salute 26/7/07 e G.R.E. 28/9/07) preventivamente concordata col Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale. Nel PI.M.U.S. infatti vengono individuate anche le "misure preventive e protettiveadottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni" di cui all'art 6 punto 7 lett. g. del D.P.R. 222/03.

Il PI.M.U.S. pertanto è un documento necessario ai fini della completezza del P.O.S.

E' pertanto parere dello scrivente che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai fini della verifica di idoneità del P.O.S. di cui all'art. 5 c.1 lett. b. del D.Lgs. 494/96 e s.m.i., debba verificare quanto meno anche la presenza del PI.M.U.S. all'interno del P.O.S. stesso.

Distinti saluti,

MM \ fv

Ref. Francesco Vigiani Tel. 055.4383.370 - Fax 055.4383.058 e-mail francesco.vigiani@regione.toscana.it

Il Responsabile del Settore curezza e Salute sui luoghi di Lavoro ing. Marco Masi

> 50139 Firenze, Via T. Alderotti, 26/N http://www.regione.toscana.it

> > pg. 1 di 1

03062

22.07



Azienda USL 5 - Pisa



Dipartimento della Prevenzione U.F. Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro Responsabile Dott.Taddeo Domenico Galleria G.B. Gerace, 14 – 56124 Pisa (PI) 050-954450 Fax 050-954454

Prot. U.F. PSLL 4 6587/02

Data: 13/12/2007

REGIONE TOSCANA

- 3 GEN. 2008

A00-GRT Prot. 1528/Q 100 80.40

All' Ing. Marco Masi Responsabile del Settore Sicurezza e Salute Luoghi di Lavoro

> Regione Toscana Direzione Generale Diritto alla Salute Via Taddeo Alderotti 26/N - 50139 Firenze

Oggetto: Quesito sul numero minimo di lavoratori che deve includere una squadra di lavoro per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e sui compiti di verifica del PIMUS da parte del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori

Con la presente si richiede un parere al gruppo di lavoro regionale edilizia a seguito dell'applicazione del D.Lgs. 235/03 che integra e modifica come noto il D.Lgs. 626/94.

In riferimento agli adempimenti di cui all'art.36 - quater comma 6 del D.Lgs 626/94 sulla base dei contenuti della circolare n.25/2006 del 13 Settembre 2006 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e con riferimento alle Linee Guida dell'ISPESL per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata, nonché alla normativa vigente in materia, siamo a chiedere un vostro parere sul numero minimo di lavoratori che deve includere una squadra di lavoro per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

Le Linee Guida dell'ISPESL sopra indicate, indicano:

al punto 9. Squadre di lavoro

"Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste" (D.Lgs 235/2003 art.36 quater, comma 6);

al punto 9.1 Composizione

La squadra deve includere almeno tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto.

Il preposto deve sorvegliare l'esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e uscita del lavoratore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, compresa l'organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza, previste in base alla valutazione dei rischi.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente i lavoratori e la corretta esecuzione delle operazioni di montaggio.

In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione di altri operatori presenti, in aiuto del lavoratore in difficoltà e di effettuare le eventuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, non devono distrarre il preposto dalla sua funzione principale.

In caso di più di due operatori che lavorano sul ponteggio contemporaneamente, il numero dei preposti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, in relazione alla dislocazione ed alla tipologia del ponteggio in allestimento.

Considerazioni:

1) Nelle tecniche e procedure di montaggio, smontaggio e trasformazione con l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale e sistemi di arresto della caduta, viene evidenziato che la procedura più cautelativa si ha quando le operazioni di sollevamento avvengono posizionando l'argano al livello del piano inferiore già allestito e protetto con successivo passamano verticale al livello superiore degli elementi necessari per l'allestimento di un campo completamente protetto a tale piano. Solo dopo il montaggio al livello del piano in allestimento di un campo del ponteggio avente tutte le protezioni collettive ed opportunamente ancorato in modo da poter sostenere l'argano di sollevamento, lo stesso potrà essere spostato all'ultimo livello in modo che il lavoratore possa ricevere il materiale da montare senza essere messo in condizione di sporgersi dal bordo della facciata del ponteggio. In questo modo la fase di maggiore rischio risulta essere quella della realizzazione, con il montaggio di tutte le protezioni collettive, del primo campo dell'ultimo livello.

Se ne deduce che questa sequenza procedurale, giustifica il numero minimo di tre lavoratori, di cui uno avente la funzione di preposto. La guida, con il termine preposto definisce il lavoratore che sovrintende all'esecuzione delle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, mentre con il termine Lavoratore definisce colui che esegue le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.

2) Nel caso in cui il preposto sia anche addetto alle operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi, ci chiediamo come possa essere garantito l'intervento in emergenza nell'eventualità che sia esso stesso in difficoltà e sospeso al sistema d'arresto caduta.

Concludendo siamo a chiedere se è legittimo accettare una squadra di lavoro composta da soli due lavoratori di cui uno avente anche la funzione di preposto, magari datore di lavoro, per le operazioni di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi e se, in caso di

intervento di emergenza per soccorrere un lavoratore sospeso, tale intervento possa essere garantito anche da un solo operatore.

Il VS parere risulta necessario anche per valutare l'idoneità tecnico-professionale di una impresa (ad es. adeguata forza lavoro) alla quale il committente o una ditta affidi tale lavorazione.

Sempre in relazione all'art. 36 quater comma 3 D.Lgs 626/94, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un Piano di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) in funzione della complessità del ponteggio scelto. Visto che all'art. 5 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 494/96, antecedente quindi al D.Lgs, 235/03, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza sarebbe opportuno chiarire se tale documento deve essere considerato come parte integrante del POS e quindi soggetto a verifica oppure no.

Questo chiarimento risulta necessario per valutare correttamente i compiti del coordinatore in fase di esecuzione

Cordiali saluti

I Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro

Il Responsabile SETTORE PSLL

(Dott. \$\infty\addep\D\pmenico)